

Prot. 2019. 0388832 19/06/2019 14,17

Mitt. : 501807 Genio Civile di Salerno: prot. 2019. 0388832

Dest. : DE NICOLA COSTRUZIONI S.R.L. (RNN. DE NICOLA LUCIANO)

Classifica : 50.9.15. Fascicolo : 21 del 2019



Contratto d'appalto – mediante scrittura privata tra la Regione Campania e la De Nicola Costruzioni srl avente sede legale in Mercato San Severino (SA) alla via Papa Urbano VI 14/B Frazione Acquarola per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la ricostruzione di n.3 briglie nonché della muratura spondale crollata in destra idraulica del torrente Solofrana alla località Cappella Trucilo del comune di Montoro (AV) – stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art.6 commi 3 e 4 della legge n°221 del 17 dicembre 2012 e successive modifiche di cui all'art.32 c.14 del D.Lgs.n°50/2016.

CIG: 7719070A11

CUP: B82H18000640002

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di giugno presso la sede dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno in via Porto n°4, tra: la Regione Campania, C.F.n°80011990639, di seguito denominata **"Regione"** nella persona del Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile, Avv. Beatrice Granese nata a Salerno il 26.10.1957, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con D.P.G.R.C. n°80 del 25.05.2018. -----

l'impresa la De Nicola Costruzioni srl avente sede legale in Mercato San Severino (SA) alla via Papa Urbano VI 14/B P. IVA 03940930658, di seguito denominata **"Impresa"**, nella persona dell'amministratore unico sig. Luciano De Nicola nato ad Avellino il 04/11/1977 Codice Fiscale DNCLCN77S04A509D, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'impresa medesima.

PREMESSO

- che a seguito di comunicazioni telefoniche e varie note acquisite agli atti dell'UOD Genio Civile di Salerno il comune di Montoro (AV) ha rappresentato l'aggravarsi di una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità causata dal crollo di una ulteriore parte della muratura spondale in destra ed in sinistra idraulica del torrente Solofrana alla località Cappella Trucilo, nonché dalla rottura di n.3 briglie lungo l'asta torrentizia ossia da località Ponte Leone fino a monte della confluenza col vallone Santo Stefano alla frazione Misciano. Tali criticità sono da attribuirsi agli eccezionali eventi pluviometrici. Con tali note è stato chiesto un urgentissimo sopralluogo teso alla verifica dello stato dei luoghi.

- che i funzionari dell'UOD Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile su incarico del Dirigente, si sono recati in data 03/12/2018 suoi luoghi segnalati congiuntamente con il geom. Nicola Carmine Barbarulo, funzionario dell'UTC del Comune di Montoro ed hanno effettuato mirato accertamento sulla zona segnalata constatando il crollo di parte della muratura spondale, costituita prevalentemente in muratura di pietrame di vecchia fattura, per una lunghezza di circa 20,00 metri in destra e di 7,00 metri in sinistra idraulica. Tale muratura, con altezza di circa tre metri era situata a valle di un salto di una briglia ed il suo crollo è probabilmente dovuto allo scalzamento della fondazione, tanto è che a valle del salto briglia è visibile una voragine di rilevanti dimensioni. E' stata inoltre constatata la rottura parziale di n.3 briglie con conseguente erosione e abbassamento del fondo alveo. Tale situazione ha prodotto lo scalzamento delle fondazioni delle murature spondali sia in destra che in sinistra idraulica a valle delle

briglie. Sono altresì evidenti vari sprofondamenti dell'alveo in avanzato stato

di evoluzione che, in caso di eventuali piene, possono provocare il crollo

della muratura arginale.

- che atteso il concreto pericolo per la pubblica incolumità in data 03/12/2018

è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi degli art. 18 e 67 della

L.R. n. 03/07 e del D.Lgv n. 50 del 18.04.2016 con una previsione di spesa

complessiva di €. 52.000,00 comprensiva di IVA, spese generali e tecniche.

-che – come risulta dal verbale di somma urgenza – data l'urgenza di porre

in sicurezza l'area è stata contattata dal funzionario tecnico del comune di

Montoro l'impresa De Nicola Costruzioni srl., con sede in Mercato San

Severino, già impegnata in passato per l'esecuzione di lavori simili con

l'Ente ed avente la classifica richiesta OG08 –Opere fluviali, di difesa, di

sistemazione idraulica e di bonifica.

-che l'impresa De Nicola Costruzioni srl avente sede legale in Mercato San

Severino (SA) alla via Papa Urbano VI 14/B - Frazione Acquarola ha dato la

propria immediata disponibilità all'esecuzione dei lavori offrendo il ribasso del

20% sui prezzi del vigente Prezzario O.O.P.P.;

- che il legale rappresentante dell'impresa Luciano De Nicola ha prodotto

autocertificazione, ai sensi del D.P.R.445/2000, dichiarando che l'impresa è

iscritta alla camera di commercio di Salerno, che nei propri confronti, dei

soci e direttore tecnico non sussiste la causa di esclusione di cui all'art.80

c.1 del D.Lgs.50/2016 e precisamente non è stata pronunciata sentenza di

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p., per uno dei reati di cui alle lett.a) b)

c) d) e) f) g). -----

- che nei propri confronti non risulta pendente alcun procedimento penale e che dal certificato dei carichi pendenti risulta che non vi sono procedimenti penali in corso. -----

- che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016, dall'art. 26 comma 1 della L.R. Campania n. 03/2007 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. -----

- che nei propri confronti non sussiste motivo di esclusione, causa di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall'art.67 del D.L.gs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, c.4 del medesimo decreto. -----

-che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata) di cui all'art.80 c.5 del D.L.gs.n°50/2016.-----

- che l'impresa ha presentato la dichiarazioni concernente la tracciabilità dei propri flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e dichiarazione del regolare mantenimento delle posizioni previdenziali ed assicurative. -----

- che nel Bilancio Gestionale della Regione Campania 2018-2020 risultano istituiti i capitoli di spesa 1160 e 2126 di competenza gestionale della Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile

- che alla UOD Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile per gli interventi urgenti ed indifferibili di somma urgenza, è stata attribuita una parte dei fondi assegnati sui capitoli di spesa 1160 e 2126 del succitato Bilancio Gestionale. -----

-Che con Determina n.9 del 05/12/2018 è stata approvata in linea tecnica la perizia dei lavori di somma urgenza per i lavori di ricostruzione di n.3 briglie nonché della muratura spondale crollata in destra idraulica del torrente Solofrana alla località Cappella Trucilo del comune di Montoro (AV) ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n.3/2007 e dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016; ---

-che dal DURC acquisito d'ufficio, on line, con prot.INAIL n.16516998 del 17/05/2019, con scadenza validità in data 14/09/2019, risulta la regolarità contributiva, nei confronti di: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSE EDILI, dell'Impresa De Nicola Costruzioni srl.-----

- che l'UOD Genio Civile Salerno – Presidio di Protezione Civile- con Decreto Dirigenziale n°244 del 07/12/2018 ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 52.000,00 necessaria per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto d'appalto e spese connesse; -----

Dato atto che, a seguito dei controlli effettuati, sussistono tutte le condizioni che obbligano e legittimano la sottoscrizione del presente atto tra i contraenti come sopra specificati, si stipula e conviene quanto segue:

Art.1- Consenso ed accettazione

I contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione costituita dai seguenti allegati:

- a) Relazione Tecnica -----
- b) verbale di somma urgenza;-----
- c) quadro economico;-----
- d) planimetrie;-----



e) rilievo fotografico;-----

f) capitolato speciale d'appalto:-----

pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, è conservata presso l'U.O.D. Genio Civile di Salerno e non è allegata al contratto per espressa richiesta delle parti. Tali elaborati progettuali, il Piano di sicurezza sostitutivo del piano sicurezza e di coordinamento, il Capitolato Generale di Appalto ed il Capitolato Speciale di Appalto, formano parte integrante del presente atto, sebbene materialmente non allegati e l'impresa dichiara di conoscerli e di accettarli, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. La Regione, come sopra rappresentata, per le motivazioni esposte in premessa, ha affidato in appalto all'impresa sopra generalizzata l'esecuzione dei lavori somma urgenza per chiusura di una vecchia presa di irrigazione nella muratura spondale sinistra del torrente Solofrana e rifacimento della parte sommitale di detta muratura in agro del Comune di Roccapiemonte – per l'importo di € 41.601,45 al netto del ribasso del 20,00% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA come per legge) come risulta dal quadro economico della perizia dei lavori approvata in linea tecnica. -----

E' vietata la cessione del contratto.-----

Art. 2 Elezione di domicilio

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/00 n.145, l'impresa elegge domicilio presso la propria sede.

Art. 3 Importo contrattuale

L'importo contrattuale dell'appalto dei lavori di somma urgenza per la ricostruzione di n.3 briglie nonché della muratura spondale crollata in destra idraulica del torrente Solofrana alla località Cappella Trucilo del comune di Montoro

(AV) è di €. 41.601,45 al netto del ribasso del 20,00% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA come per legge) come risulta dal quadro economico della perizia dei lavori approvata in linea tecnica. Eventuali variazioni al presente contratto sono ammesse nei limiti stabiliti dall'art.106 c.1 del D.Lgs.n°50/2016.

Art. 4 – Termine di esecuzione

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 20 naturali, successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna, ai sensi dell'art. 153 c.6 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Nel caso in cui la consegna avvenga con successivi verbali di consegna parziale, il termine suddetto decorrerà a tutti gli effetti di legge e di contratto dall'ultimo verbale di consegna ai sensi dell'art. 154 c.6, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. In tal caso l'Impresa rinuncia sin d'ora ad ogni forma di compensi o maggiori corrispettivi in dipendenza della eventuale consegna frazionata.

Art. 5 Penale per ritardata ultimazione

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, così come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

L'applicazione della penale fa salvo ogni diritto della Regione al recupero dei maggiori danni subiti per effetto del ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa.

Art. 6 Esecuzione dei lavori, risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

I lavori dovranno eseguirsi, a perfetta regola d'arte, in conformità degli elaborati di progetto e delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Qualora si verificano fatti che integrino gli estremi delle fattispecie di cui alla rubrica del presente articolo le parti si richiamano integralmente alla disciplina contenuta negli artt. 135 e 136, D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la Regione ha comunque facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'impresa senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti nel presente contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e al suo scopo.

Art. 7 Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall'art.107 del D.Lgs. n. 50/2016, al quale si fa espresso rinvio.

Art. 8 Proroghe

L'impresa che per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i

o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al definitivo collaudo delle opere ovvero all'emissione del certificato di regolare esecuzione. -----

Art. 10 Varianti in corso d'opera

La Regione si riserva il diritto di introdurre in corso d'opera eventuali variazioni al presente contratto che si rendessero necessarie e/o opportune, entro i limiti stabiliti dall'art. 106 c.1 del D.Lgs.n°50/2016. -----

Art. 11 Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura con l'applicazione dei prezzi stabiliti nel prezzario approvato dalla Regione Campania. Si applicano le norme di cui al D.Lgs. n°50/2016 e correlata disciplina regionale. -----

Art. 12 Oneri diversi

Ai sensi degli artt 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa si obbliga : 1) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; 2) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. -----

Art. 13 Pagamenti

Non sono previsti pagamenti in acconto lavori e la liquidazione avverrà con unica rata di saldo. Alla copertura della spesa dei lavori in oggetto, si è fatto fronte con decreto dirigenziale n.244 del 07/12/2018 con i fondi stanziati nel

Bilancio Gestionale Regionale 2018-2020 in particolare con il capitolo di spesa 1160 di competenza gestionale della Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP e Protezione Civile; -----

Art. 14 Regolare esecuzione

Per i lavori oggetto del presente contratto sarà rilasciato, entro tre mesi dall'ultimazione, certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori. Il certificato di regolare esecuzione è confermato con sottoscrizione dal Responsabile Unico del Procedimento. -----

Art. 15 Obblighi dell'impresa – Responsabilità

L'Impresa è tenuta, nell'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore d'attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 30 co.5 del D.Lgs.50/2016 . Si applicano, altresì, i commi 5 e 6 dell'art.30 del D.Lgs.50/2016, che disciplina rispettivamente l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di *inadempienza contributiva* dell'esecutore e del subappaltatore e l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di *inadempienza retributiva* dell'esecutore e del subappaltatore. L'Impresa è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso terzi che comunque derivassero dalla esecuzione e/o dalla condotta dei lavori. Sono a carico dell'impresa tutte le spese, tasse ed imposte, ad esclusione dell'IVA, comunque discendenti dalla sottoscrizione

del presente contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori.

L'impresa deve garantire la reperibilità nei casi d'emergenza.

Art. 16 Obblighi ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'impresa, in ordine ai lavori in oggetto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n°136 e successive modifiche ed integrazioni. L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo, di cui all'art.3 della legge n.136/2010, di effettuare a pena di nullità del contratto, gli incassi ed i pagamenti relativi al presente contratto d'appalto attraverso conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal fine s'impegna a comunicare alla Regione (Stazione Appaltante) gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. L'impresa assume l'obbligo di effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto attraverso la loro registrazione sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al 3° comma dell'art.3 della legge n.136/2010, di effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell'art. 3 co. 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art.6 comma 1 della legge 13 agosto 2010 n.136, le transazioni relative ai lavori *de quibus* effettuate dall'impresa senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico della stessa, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n.150 del 01.09.2011, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'art.22, c.1° della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

Art. 17 – Clausola V.I.C. e informazioni prefettizie

Al presente negozio giuridico si applica, ai sensi dell'art.19 del regolamento n.7/2010 di attuazione della legge regionale n.3 del 27 febbraio 2007, la *clausola V.I.C.* (Valutazione Impatto Criminale). Pertanto, qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto *de quo*, la Regione (Stazione Appaltante), anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti



a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenterà la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. In virtù di siffatta clausola, ai sensi dell'art. 51, co. 4, della L.R. n.3/07, all'impresa è fatto obbligo di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto. L'impresa, pertanto, si impegna a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. L'impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni dell'art. 19 co. 6 del R.R.n. 7/2010, secondo cui in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avviando la procedura di risoluzione, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice. -----

Art. 18 Clausola anti-pantouflage

In osservanza della legge n.190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni nonché in attuazione della misura di prevenzione prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato dalla Regione Campania con D.P.R.C. n.41/2014 e s.m.i., la Stazione Appaltante da atto che l'impresa ha reso, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'amministrazione regionale della Campania, per il

triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro. -----

Art. 19 Trattamento dei dati personali

L'impresa ha ricevuto l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di cui al D.lgs 10 agosto 2018, n. 101. -----

Art. 20 Normativa applicabile

Al presente contratto d'appalto si applicano le disposizioni del nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. del 18 aprile 2016 n°50 e s.m.i., le norme della Legge Regionale della Campania n°3/2007 e del relativo Regolamento. -----

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., al Capitolato Generale di appalto e al Capitolato Speciale d'appalto, e in generale a tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili al presente contratto d'appalto. I contraenti dichiarano di conoscere l'integrale contenuto degli elaborati di progetto.

Art. 21 Definizione delle controversie

Tutte le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art.205 D.Lgs. n.50/2016 e all'art. 61 L.R. n.3/2007, saranno attribuite per espressa volontà delle parti, alla cognizione del Foro di Napoli, restando esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato. I

I contraenti di comune accordo convengono che il presente contratto, stipulato senza la presenza dell'ufficiale rogante, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R. n°131 del 26 aprile 1986.

Che ai fini dell'applicazione dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile, l'Impresa

approva espressamente la stipulazione relativa agli artt. 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15,
16, 17 e 21 del presente contratto. -----

Del che è il presente atto, composto di n.16 facciate, che i contraenti, dopo
averlo letto, dichiarano che esso risponde alla loro volontà per cui, a confer-
ma, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.6 commi 3 e 4 della
legge n.221 del 17 dicembre 2012 e successive modifiche di cui all'art.32
c.14 del D.Lgs.n°50/2016.

PER L'IMPRESA << Luciano De Nicola >>

PER LA REGIONE << Beatrice Granese >>